



Prestazione transfrontaliera di servizi (UE/AELS)

L'Accordo tra l'Unione europea (UE) ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) non prevede la realizzazione completa della libera circolazione dei servizi come all'interno dell'UE.

I seguenti settori non sono liberalizzati:

- i servizi finanziari il cui esercizio esige un'autorizzazione preliminare sul territorio svizzero e il cui prestatore sottostà alla sorveglianza delle autorità (p.es. operazioni bancarie).
- le prestazioni di servizi da parte di agenzie di collocamento e di fornitura di personale a prestito con sede in uno Stato dell'UE/AELS¹. Maggiori informazioni sono reperibili qui: www.lavoro.swiss > Agenzie di collocamento > collocamento o privato e personale a prestito > Direttive LC

Nozione di prestazioni di servizi secondo l'ALC

La liberalizzazione della circolazione delle prestazioni di servizi prevista dall'ALC comprende:

- l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa indipendente senza presa di domicilio in Svizzera da parte di un cittadino UE/AELS;
- il distacco di lavoratori dipendenti di un'impresa con sede in uno Stato dell'UE/AELS in vista della fornitura di una prestazione temporanea di servizio in Svizzera.

Disposizioni generali applicabili ai prestatori di servizi

L'ALC non riconosce ai prestatori di servizi un diritto generale d'entrata e di soggiorno in vista di effettuare una prestazione di servizi in Svizzera. I diritti d'entrata e di soggiorno differiscono infatti a seconda del settore in cui sono fornite le prestazioni di servizi. Si distinguono due tipologie di prestazioni di servizi:

A. Prestazioni di servizi in un settore liberalizzato in virtù di un accordo specifico tra la Svizzera e l'UE relativo alla prestazione di servizi

Nei settori retti da un accordo specifico tra la Svizzera e l'UE relativo alla prestazione di servizi (p. es. in materia di mercati pubblici, di traffico aereo o di traffico terrestre), la fornitura di servizi non deve essere ostacolata da disposizioni in materia di circolazione delle persone. L'ALC garantisce pertanto alle persone che forniscono un servizio sulla base di tali accordi specifici il diritto d'entrata e di soggiorno per tutta la durata della prestazione.

In linea di principio, per la fornitura di servizi di durata superiore a tre mesi o 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile in un settore retto da un accordo specifico sui servizi è rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata L UE/AELS. La durata prevista della prestazione determina la durata di validità del permesso. Il diritto alla mobilità geografica e professionale è dato unicamente nel quadro della prestazione di servizi autorizzata (notificata).

Per i soggiorni di al massimo tre mesi consecutivi o 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile non occorre un permesso. Se l'attività lucrativa in Svizzera supera gli otto giorni per anno civile vi

¹ I cittadini di Stati dell'AELS godono dei medesimi diritti garantiti ai cittadini di Stati dell'UE. Il Principato del Liechtenstein beneficia di uno statuto particolare.

è tuttavia l'obbligo di notificarsi, tramite l'apposita [procedura di notifica online](#), alle competenti autorità cantonali del luogo d'impiego. La notifica deve pervenire alle competenti autorità cantonali almeno otto giorni prima dell'inizio dell'attività.

B. Prestazioni di servizi non rette da un accordo specifico

I. Prestazioni di servizi di durata inferiore a 90 giorni

Nei settori non retti da un accordo sulla libera circolazione dei servizi, l'ALC riconosce pari-menti ai prestatori di servizio il diritto di recarsi in un altro Stato contraente per fornirvi una prestazione di servizi la cui durata non superi i tre mesi o i 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile (p. es. in vista di ossequiare un contratto di servizi in Svizzera). La durata di 90 giorni per anno civile è intesa per prestatore di servizi (persona) e per impresa. È invece irrilevante quante persone sono distaccate contemporaneamente dall'impresa per un giorno di prestazione - a prescindere dal numero di lavoratori, per l'impresa è computato un solo giorno.

Conformemente alla legge sui lavoratori distaccati, le condizioni salariali e lavorative dei lavoratori distaccati devono essere consone alle prescrizioni legali svizzere.²

La fornitura di una prestazione di servizi della durata massima 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile non sottostà più all'obbligo del permesso. Occorre tuttavia una notifica tramite procedura online: <https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/>

Se esercitano un'attività lucrativa in Svizzera per oltre otto giorni per anno civile, i prestatori di servizi indipendenti e i lavoratori dipendenti distaccati sono tenuti a notificarsi mediante l'apposita [procedura di notifica online](#) presso le competenti autorità. La notifica deve pervenire alle competenti autorità almeno otto giorni prima dell'inizio dell'attività.

Nei seguenti settori l'attività dei prestatori di servizi deve invece essere notificata in tutti i casi sin dal primo giorno, indipendentemente dalla durata dei lavori:

- o edilizia (compresi il genio civile e i rami accessori dell'edilizia)
- o paesaggismo
- o settore alberghiero e ristorazione
- o pulizia industriale o domestica
- o servizi di sorveglianza e di sicurezza
- o commercio ambulante³
- o settore a luci rosse

I cittadini che hanno la nazionalità di uno Stato non parte dell'UE/AELS possono essere distaccati unicamente se sono stati ammessi a titolo permanente sul mercato regolare del lavoro di uno Stato dell'UE/AELS (ossia in possesso di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente durante almeno 12 mesi).

² [Distacco - Benvenuti su distacco.admin.ch](#)

³ Deroghe: I proprietari di baracconi da fiera e di circhi e commercianti di mercato sottostanno all'obbligo di notificarsi non appena l'attività supera gli 8 giorni per anno civile.

Maggiori informazioni sono reperibili sulla pagina internet seguente: www.sem.admin.ch > *Entrata & Soggiorno > Entrata > Obbligo del visto*.

II. Prestazioni di servizi di durata superiore a 90 giorni

I soggiorni temporanei in vista di fornire prestazioni di servizi non rette da un accordo specifico e che si estendono al di là di tre mesi o di 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile non rientrano nel campo d'applicazione dell'ALC, bensì in quello della legge federale sugli stranieri e l'integrazione (LStrI). Questi soggiorni richiedono un permesso di dimora e sottostanno alle condizioni d'accesso al mercato del lavoro (interesse economico generale in Svizzera, priorità degli indigeni, controllo delle condizioni salariali e lavorative, qualifiche professionali) nonché a contingentamento.

SP 02/23